C12046 - NOAH 1/SALUKI
Provvedimento n. 26027

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di NOAH 1 S.p.A., pervenuta in data 28 aprile 2016;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. NOAH 1 S.p.A (di seguito NOAH) è una società di recente costituzione, appartenente al gruppo Permira (di seguito "gruppo Permira"), il cui capitale sociale è detenuto dai *[omissis]*[*] (congiuntamente i "Fondi Permira"), i quali, a loro volta, sono indirettamente controllati da Permira Holdings Limited (di seguito "PHL").
I Fondi Permira sono fondi di *private equity* che fanno investimenti a lungo termine in società attive in una vasta gamma di settori e controllano un certo numero di società in portafoglio.
Il fatturato realizzato dal gruppo Permira nel 2015, a livello mondiale, è stato di circa *[10-20 miliardi]* di euro, di cui *[1-2 miliardi]* di euro in Italia.

2. Saluki S.A. (di seguito SALUKI) è una società di diritto lussemburghese attiva in Italia, attraverso la propria controllata Agrifarma S.p.A. (di seguito AGRIFARMA), nella distribuzione al dettaglio di prodotti per animali domestici tramite una catena di negozi gestiti con il marchio "*Arcaplanet*".
Il fatturato imputabile realizzato nel 2015 esclusivamente in Italia da AGRIFARMA è stato di circa 137 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione, da parte di NOAH, del controllo esclusivo di SALUKI tramite acquisto dell'intero capitale societario.
4. L'operazione prevede un patto di non concorrenza, della durata di tre anni, in virtù del quale i venditori si impegnano, relativamente all'intero territorio italiano, a: i) non acquistare, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società diverse dalla società acquisita attive nella distribuzione al dettaglio di prodotti per animali domestici, ad eccezione di partecipazioni non eccedenti il 2% in società iscritte in borsa; ii) essere coinvolti nella distribuzione al dettaglio di prodotti per animali domestici in ogni altro modo, inclusa la consulenza o collaborazione in ogni modo prestata.
5. L'operazione prevede, inoltre, un patto di non sollecitazione, anch'esso triennale e relativo al territorio italiano, in virtù del quale i venditori si impegnano a non assumere, indurre, persuadere in nessun modo alcuno dei *manager* di AGRIFARMA affinché interrompano o sospendano il loro contratto o la loro relazione con detta società.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 50 milioni di euro.
7. Il patto di non concorrenza e il patto di non sollecitazione sottoscritti dalle Parti, descritti nel paragrafo precedente, possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati geograficamente al territorio delle province in cui opera la società oggetto di acquisizione.[1]

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.*
]

[1] *[Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03), pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]*

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

8. L'operazione interessa il settore della distribuzione al dettaglio di prodotti per animali domestici. Secondo la parte notificante in tale settore sono attivi numerosi operatori: catene specializzate, come la società *target* dell'operazione, che coprono circa il 15% del mercato nazionale di prodotti per animali domestici; i punti vendita della grande distribuzione organizzata, con una quota nazionale pari a circa il 46%; operatori tradizionali specializzati, con una quota del 35%; infine, operatori attivi esclusivamente *on line*, con una quota del 4%.
9. In tale settore è presente solo la società oggetto di acquisizione, mentre la società acquirente non è presente né nella distribuzione al dettaglio dei suddetti prodotti né in alcuna altra fase della catena produttiva a monte.[2] Non appare pertanto rilevante, nel caso di specie, valutare se la distribuzione al dettaglio di prodotti per animali costituisca un unico mercato o sia invece possibile individuare al suo interno mercati distinti in relazione alla tipologia di canale di vendita e/o di prodotto venduto (sia per tipologia di animali - ad es. cani o gatti – che di categoria di prodotto). Infatti, qualunque sia la definizione merceologica del mercato considerata, la valutazione dell'operazione non muterebbe.
10. Dal punto di vista geografico, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita, l'ambito interessato dalla concentrazione in esame sembra contraddistinto da un'ampiezza locale che, in prima approssimazione, può essere identificato mediante i confini amministrativi provinciali.[4] Per le ragioni illustrate, anche nel caso della definizione geografica del mercato, non è necessario procedere, nel caso di specie, ad una valutazione più specifica.
11. Tenuto conto dell'ubicazione dei punti vendita tramite cui opera la società oggetto di acquisizione, risultano interessate le seguenti province: Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Milano, Modena, Monza-Brianza, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini, Roma, Siena, Sondrio, Teramo, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola (Verbania), Vercelli, Verona.
12. Preso atto che nelle province interessate, in cui opera esclusivamente la società oggetto di acquisizione, la società acquirente non è attiva - direttamente o indirettamente - nella distribuzione al dettaglio di prodotti per animali domestici, né in alcuna altra fase della filiera produttiva, la realizzazione dell'operazione non è idonea a determinare alcun effetto di sovrapposizione tra le Parti, risolvendosi in una mera sostituzione di un operatore con un altro.
13. In tutti i mercati provinciali interessati la società oggetto di acquisizione detiene una quota inferiore al 10%, ad eccezione delle seguenti dieci Province: Alessandria *[10-15%]*, Aosta *[10-15%]*, Biella *[15-20%]*, Genova *[20-25%]*, La Spezia *[10-15%]*, Lucca *[15-20%]*, Pavia *[10-15%]* Pisa *[10-15%],* Pistoia *[15-20%]*, Varese *[10-15%]*.
In tutti i mercati provinciali sono in ogni caso presenti numerosi e qualificati operatori concorrenti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[2] *[Secondo l'orientamento della Commissione UE, decisione n. 2337 del 27 luglio 2001, caso "Nestlé/Raston Purina", non occorre distinguere con riferimento alla distribuzione al dettaglio di prodotti per animali tra prodotti di marca e private label, né tra prodotti economici "mainstream" o "premium", poiché non vi sono significative differenze tra i prodotti così qualificati né sotto il profilo del prezzo, né da un punto di vista nutrizionale.]*

[4] *[Cfr. C/8521 "Agrifarma/Food center", provv. n. 16920, Boll. AGCM 23/2007.]*